



**GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL
D.LGS. N. 208/2011 SULLA PIATTAFORMA ASP PER L'AMMODERNAMENTO DELLA
CAPACITÀ HF DELL'ESERCITO ITALIANO.**

DISCIPLINARE DI GARA

FASE 1 - PREQUALIFICA



1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA	6
3. CHIARIMENTI	7
• COMUNICAZIONI	7
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
5. EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO	9
6. REVISIONE PREZZI	9
7. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
• REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
• REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	14
• INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
• INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
11. AVVALIMENTO	15
12. SUBAPPALTO	16
13. GARANZIA PROVVISORIA	16
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
15. DESCRIZIONE DELLE FASI DI GARA	17
16. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	19
• TERMINI DI PRESENTAZIONE	19
• MODALITÀ OPERATIVE	19
• PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA	21
• CONTENUTO DELLA DOMANDA E DELLE DICHIARAZIONI	21
• POTERE DI FIRMA	23
• DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER FORME ASSOCIATIVE	23



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell’E.I.
Disciplinare di gara

17.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	25
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	26
19.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
20.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	27
21.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	27
22.	ACCESSO AGLI ATTI.....	28
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	28
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	28



PREMESSE

Nell’ambito del progetto di ammodernamento e potenziamento della capacità C2 delle Forze terrestri, lo Stato Maggiore dell’Esercito ha conferito mandato alla Direzione Informatica, Telematica e delle Tecnologie Avanzate per la fornitura di sistemi radio con tecnologia SDR in grado di operare in un’operazione interforze/inter-agenzia e di coalizione attraverso i più recenti STANAG NATO.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD (Piattaforma di Approvvigionamento Digitale) di CONSIP accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. L’affidamento avviene mediante procedura ristretta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La durata del procedimento è prevista pari a 10 mesi dalla data di pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del Codice.

Il luogo di consegna della fornitura e di erogazione dei servizi è il Centro Comunicazioni Radio Strategiche presso 11° Reggimento Trasmissioni di Civitavecchia (RM) codice NUTS ITI43.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il C.V. Salvatore DIMONOPOLI.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RA) è l’Ing. Francesco PROIETTO

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della PAD (Piattaforma di Approvvigionamento Digitale, in questo documento detta anche Piattaforma o Sistema) comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L’utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di **autoresponsabilità** e di **diligenza professionale**, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione” disponibile sulla Piattaforma al sito www.acquistinretepa.it.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell'E.I.
Disciplinare di gara

massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.difesa.it/amministrazione-trasparente/segredifesa/teledife/publicprocurement/5130.html unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle “Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli *standard* aggiornati di mercato, con connessione *internet* e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice



dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il *framework* di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un *Level of Assurance* (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il *framework* di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un *Level of Assurance* (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell’E.I.
Disciplinare di gara

- b) Disciplinare di gara Fase 1;
- c) Schema di domanda di partecipazione (Modello A);
- d) Documento di gara unico europeo (Modello B);
- e) Dichiarazione di avvalimento (Modello C);
- f) Dichiarazione autorizzazione al trattamento dei dati (Modello D);
- g) Dichiarazione consorziate non esecutrici (Modello E);
- h) Patto di integrità (Modello F);
- i) Dichiarazione di ostensibilità (Modello G)

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito web istituzionale del Ministero della Difesa nella sezione “Amministrazione trasparente”- sotto-sezione “Bandi di gara e contratti – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzata (TELEDIFE) - Documenti, dati e informazioni delle procedure di affidamento a decorrere dall’anno 2025 – Procedure di affidamento/ciclo di vita dei contratti” <https://www.difesa.it/amministrazione/trasparente/segredifesa/teledife/publicprocurement/e> sulla Piattaforma digitale certificata di *procurement* “Acquistinretepa.it” di Consip S.p.A. ,e per la pubblicazione del bando di gara in ambito Europeo e per i successivi adempimenti di trasparenza www.acquistinretepa.it.

3. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro la data indicata nel portale del Sistema in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.88, comma 3 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

• COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6- quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell'E.I.
Disciplinare di gara

eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'Esercito Italiano ha individuato la necessità di fornire alle unità terrestri e di supporto logistico la capacità di implementare collegamenti radio HF affidabili e performanti. Pertanto, è necessario acquisire sistemi di telecomunicazioni tecnologicamente all'avanguardia e che soddisfino i seguenti requisiti:

- robustezza ed affidabilità, quali elementi chiave per le radio militari;
- interoperabilità;
- scalabilità;
- facilità di utilizzo, attraverso la disponibilità di interfaccia utente user friendly unitamente a procedure di selezione delle modalità di funzionamento intuitive;
- longevità, ossia assicurare la miglior performance esprimibile al momento, quanto più a lungo possibile (c.d. aderenza alla frontiera tecnologica).

L'appalto, in lotto unico, è composto da un unico lotto di fornitura, comprendente:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Quantità	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara (IVA escl.)
1	Fornitura nr.3 apparati HF + corsi operatori	32000000-3 (Attrezzature per radiodiffusione)	n. 3 apparati n. 2 corsi	P	€ 562.380,00
2	Fornitura nr.2 apparati HF	32000000-3 (Attrezzature per radiodiffusione)	n. 2	P	€ 370.800,00
3	Fornitura nr.2 apparati HF	32000000-3 (Attrezzature per radiodiffusione)	n. 2	P	€ 370.800,00
A) Importo a base di gara					€ 1.303.980,00
B) Costi della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso					//
C) = A) + B) Importo complessivo					€ 1.303.980,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di mera fornitura. L'importo complessivo è al netto di IVA non imponibile e/o di altre imposte e contributi di legge.



5. EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto acquista efficacia dal giorno successivo all'effettiva data di ricezione della lettera di notifica alla Società da parte dell'A.D. dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte degli Organi di Controllo, che sarà inviata, a mezzo posta elettronica certificata, da TELEDIFE 9^a Divisione.

La durata complessiva del contratto è di **420 gg** a partire dalla data (T₀) del verbale di inizio delle prestazioni sottoscritto dal DEC. La durata del contratto è al netto del periodo di garanzia di legge della durata di 24 mesi.

La fornitura dovrà essere eseguita secondo il seguente piano di consegne:

CONSEGNA	Descrizione bene	Quantità	Tempo di approntamento (giorni)
Sublotto 1.1	Apparati Radio HF	n. 3	T ₀ + 180
	Corsi di formazione	n. 2	
Sublotto 1.2	Apparati Radio HF	n. 2	T ₁ + 120
Sublotto 1.3	Apparati Radio HF	n. 2	T ₂ + 120

T₀: data di avvio delle attività contrattuali ufficializzata nel Verbale di “Avvio Attività”.

T₁: data della PEC con cui la Stazione Appaltante (S.A.) comunica l'accettazione del Sub-lotto 1.1 (salvo diversa richiesta formale della S.A.).

T₂: data della PEC con cui la S.A. comunica l'accettazione del Sub-lotto 1.2 (salvo diversa richiesta formale della S.A.).

Tutte le durate sono espresse in giorni o mesi naturali e consecutivi, salvo esplicita diversa indicazione.

6. REVISIONE PREZZI

E' prevista la revisione prezzi ai sensi dell'art.60, co.3 lettera b) del D.lgs. n. 209/2024 correttivo del D.lgs. n.36/2023, la cui procedura di applicazione sarà oggetto della documentazione di gara della Fase 2.

7. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art.120 c.9 d.lgs.36/23, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell'E.I.
Disciplinare di gara

L'importo massimo del quinto d'obbligo ex art. 120, co. 9 del Codice in caso di variazioni in aumento è di € 260.796,00.

L'importo massimo della modifica contrattuale ex art. art. 120, co. 2 del Codice è di € 651.990,00.

È ammessa la modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nei limiti di quanto stabilito al successivo comma 2 della medesima previsione normativa.

A - Importo base	€ 1.303.980,00
B - Importo per consegne supplementari	€ 651.990,00
E = A + B (Valore globale stimato)	€ 1.955.970,00

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e, in tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Importo massimo del quinto d'obbligo per l'importo base	€ 260.796,00
---	--------------

Il valore globale stimato del presente appalto è pari ad € € 1.955.970,00 I.V.A. non imponibile.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell'E.I.
Disciplinare di gara

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).



L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). In caso di problemi tecnici inerenti il FVOE, la Stazione Appaltante verificherà il possesso dei requisiti ricorrendo agli Organi preposti e/o ai Concorrenti.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente e l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell'E.I.
Disciplinare di gara

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- a) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- b) La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) ove disponibile, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La prima fase è volta all'individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione, che saranno successivamente invitati a presentare offerta.

• **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- b) Possesso della certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2015.
- c) Dichiarazione di aver eseguito nell'ultimo decennio (2015-2024) contratti di fornitura analoghi nei confronti di un'amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati negli ultimi dieci anni precedenti a quello di indizione della gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell'E.I.
Disciplinare di gara

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

● **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) pari € 2.607.960,00 IVA non imponibile. In caso di partecipazione in RTI, detto valore potrà essere posseduto nel complesso. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

● **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

Il requisito relativo al fatturato globale ed il requisito di forniture analoghe devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.



Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art.100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

• **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art.100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine perentorio a pena di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell'E.I.
Disciplinare di gara

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 9 e 10 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 9 e 10 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

12. SUBAPPALTO

La dichiarazione di subappalto sarà oggetto della Fase 2 della gara.

13. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria sarà richiesta agli Operatori Economici ammessi alla Fase 2 della gara.



14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il presente appalto è disciplinato dal D.lgs. 208/2011 e relativo Regolamento, pertanto il Concorrente è esente dal versamento di contribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura (ANAC).

15. DESCRIZIONE DELLE FASI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura di Gara fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma ASP, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide le Domande di partecipazione/Offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, con firma digitale, di cui all'art.1 co.1 lettera s) del D. Lgs. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Tale forma potrà essere apposta esclusivamente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di firma da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nella CCIAA, dovrà essere caricata la pertinente procura nell'apposita sezione del Sistema denominata "Procure").

Il Sistema non accetta:

- domande di partecipazione/offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Della data e dell'ora di arrivo della domanda/offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell'E.I.
Disciplinare di gara

La presente procedura di affidamento è espletata nella forma della procedura ristretta, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 208/2011 e dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 ove applicabile, e si articola in due fasi distinte e successive, finalizzate rispettivamente alla selezione dei soggetti qualificati e alla successiva valutazione delle offerte.

1ª Fase – Preselezione degli Operatori Economici

La prima fase è volta all'individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione, che saranno successivamente invitati a presentare offerta.

Essa si articola nelle seguenti attività:

- Presentazione della Domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta nel 1 del presente disciplinare, entro i termini e con le modalità ivi specificate;
- Verifica e valutazione delle Domande di partecipazione e della relativa documentazione, effettuata dal RUP, dal Responsabile dell'Affidamento o dal Seggio di gara;
- Selezione degli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dal bando e dal presente disciplinare;
- Formazione dell'elenco degli operatori economici ammessi alla seconda fase e conseguente comunicazione agli operatori economici tramite Piattaforma.

2ª Fase – Presentazione e Valutazione delle Offerte

Nella seconda fase, la Stazione Appaltante invita gli operatori economici selezionati nella fase di preselezione a presentare la propria offerta, secondo le modalità e nei termini stabiliti. Le attività previste sono le seguenti:

- Invio della Richiesta di Offerta agli operatori economici ammessi, contenente le istruzioni operative, i criteri di aggiudicazione, la documentazione di gara e gli altri elementi utili alla formulazione dell'offerta;
- Presentazione delle Offerte, corredate dalla documentazione indicata nel disciplinare di Fase 2;
- Valutazione delle Offerte, tecnica ed economica, da parte del RUP e mediante acquisizione del parere di un'apposita Commissione di valutazione da costituire successivamente al termine per la presentazione delle offerte;
- Aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico la cui offerta risulti economicamente più vantaggiosa;
- Verifica del possesso dei requisiti dichiarati in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché eventuale stipula del contratto secondo le modalità e i termini previsti.



16. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 del presente Disciplinare, di seguito sono indicate le modalità di caricamento a sistema della Domanda di partecipazione alla Gara. La presentazione della Domanda di partecipazione, corredata da tutti gli atti richiesti nel presente disciplinare, nonché ogni altra documentazione accessoria eventuale (vedasi **Tabella 1**), deve pervenire alla Stazione Appaltante a mezzo del Sistema, entro e non oltre il termine perentorio indicato sul sistema pena l'irricevibilità della Domanda e comunque la non ammissione alla procedura.

La preselezione sarà ritenuta superata solo in caso di osservanza di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel presente disciplinare di gara.

• TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per la data e l'ora di ricezione della Domanda di partecipazione, fa fede il gruppo data-orario registrato dal Sistema. Il Sistema non accetta Domande di partecipazione presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle stesse. Le Domande di partecipazione tardive saranno escluse ai sensi dell'art.70 co.4 lettera b) del Codice.

• MODALITÀ OPERATIVE

Sul Sistema, nella sezione relativa alla presente procedura, la presentazione della Domanda di partecipazione alla Gara dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare:

- la Domanda di partecipazione;
- la documentazione accessoria (di cui alla tabella sottostante).

Il concorrente dovrà produrre e caricare nel Sistema, con le modalità sotto indicate, la documentazione di cui sopra inserendola nelle varie sezioni ivi previste come da seguente tabella:

TABELLA N. 1- Documentazione Amministrativa da inviare nella **Fase 1**

DOCUMENTO	BUSTA	ALLEGATO	TIPOLOGIA
Domanda di partecipazione alla Gara	Amm.va	All.A	Obbligatorio
DGUE - Documento di Gara Unico Europeo dell'impresa concorrente ¹	Amm.va	All.B	Obbligatorio
Atto costitutivo RTI o consorzio e documenti a corredo	Amm.va	N/A	Eventuale

¹ Nel DGUE dovrà essere altresì specificato il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali di cui agli artt. 6.2 e 6.3.



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell’E.I.
Disciplinare di gara

Patto di integrità	Amm.va	Modello F	Obbligatorio
Procure	Amm.va	N/A	Eventuale
Documentazione per la comprova dei requisiti di ordine speciale di pre-selezione di cui al paragrafo 8	Amm.va	N/A	Obbligatorio
Documento di attestazione assolvimento imposta di bollo	Amm.va	N/A	Obbligatorio
Certificazione Sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015	Amm.va	N/A	Obbligatorio
Contratto di avvalimento	Amm.va		Eventuale
Dichiarazione di avvalimento	Amm.va	Modello C	Eventuale
Documentazione relativa all’avvalimento	Amm.va	N/A	Eventuale
DGUE – Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie	Amm.va	Modello B	Eventuale
Dichiarazione per Consorziati non esecutrici	Amm.va	Modello E	Eventuale
Documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale	Amm.va	N/A	Eventuale
Dichiarazione di ostensibilità	Amm.va	Modello G	Obbligatorio

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono la Domanda di partecipazione devono essere convertiti in formato .pdf e firmati digitalmente.

L’Operatore Economico ha facoltà di inserire nel Sistema Domande di partecipazione alla Gara successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare la Domanda di partecipazione presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle domande.

La Stazione Appaltante considererà esclusivamente l’ultima Domanda di partecipazione alla Gara presentata.

Si precisa inoltre che con la trasmissione della Domanda di partecipazione alla Gara, il concorrente accetta tutta la documentazione di Gara, allegati, annessi e ogni documento allegato.



• **PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA**

Il concorrente, intenzionato a partecipare in forma associata (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituenti), deve indicare, in sede di presentazione della Domanda di partecipazione alla Gara e della documentazione relativa, la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati Membri, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Tutte le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresi il DGUE e la Domanda di partecipazione alla Gara, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti con sede legale non stabilita in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; in tal caso, si applicano l'art.100 co.3 e gli art. 105 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Se redatta in lingua straniera, deve essere integrata da traduzione in lingua italiana, certificata “conforme a testo straniero” da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l'art.101 del Codice.

• **CONTENUTO DELLA DOMANDA E DELLE DICHIARAZIONI**

La domanda di partecipazione alla Fase 1 è redatta secondo il “Modello A”.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell'E.I.
Disciplinare di gara

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell'E.I.
Disciplinare di gara

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

• **POTERE DI FIRMA**

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

• **DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER FORME ASSOCIATIVE**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell’E.I.
Disciplinare di gara

- nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta economica;
- nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica è necessaria una copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell'E.I.
Disciplinare di gara

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell'E.I.
Disciplinare di gara

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta nel presente disciplinare.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che abbia ottenuto punteggio globale (tecnico ed economico) più alto.



La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 (settanta)
Offerta economica	30 (trenta)
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica ed economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel capitolato tecnico che sarà trasmesso unitamente alla lettera di invito nella successiva Fase 2.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP/RA, avvalendosi del supporto del seggio di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15, se necessario;
- disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Tale aspetto sarà definito nel corso della Fase 2 della gara.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine dai cinque ai dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare o integrare il contenuto dell'offerta.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante



https://www.difesa.it/assets/allegati/piao_2025_2027.2025.03.11.15.22.19.600.pdf.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura sarà possibile a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.



Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet del Committente.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 20 D. Lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Committente, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la



Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
C2 delle forze terrestri e connettività multidominio – Ammodernamento Capacità HF dell'E.I.
Disciplinare di gara

rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Ministero della Difesa che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO).

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante *pro tempore* del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari.

IL RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
CAPO DELLA 9[^] DIVISIONE
(Ing. Francesco PROIETTO)